

Firenze, li 20/08/2025

Prot. 47080

Spett.le

OMISSIS

**PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI
ACCORDO QUADRO DI LAVORI CON UNICO OPERATORE ECONOMICO**

Ex art. 59, comma 3, D.Lgs. 36/2023 e s.m.
tramite piattaforma approvvigionamento digitale START
(Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana)
Art. 50, comma 1, lettera d) D.lgs. n. 36/2023 e s.m.

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E
SPECIALI, COMPRESSE LE RETI DI TRASMISSIONE DATI, A SERVIZIO DEI P. O.
IN DISPONIBILITÀ DELLA AUSL T.C. – AREA FIRENZE – SUDDIVISI IN 2
LOTTI – LOTTO 1 – CENTRO E NORD OVEST; LOTTO 2 – SUD EST E
MUGELLO.
GARA START N. 032629/2025**

LETTERA D'INVITO

SOMMARIO

1. PREMESSE	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.1 INFORMAZIONI GENERALI	4
1.2 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE - DOTAZIONI TECNICHE - IDENTIFICAZIONE	5
2. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI	6
2.1 DOCUMENTI DI GARA	6
2.2 CHIARIMENTI	6
2.3 COMUNICAZIONI	7
3. INFORMAZIONI APPALTO	7
3.1 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E CATEGORIE LAVORAZIONI	7
3.2 COSTI DELLA MANODOPERA - INDICAZIONE CCNL APPLICABILI	9
3.3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	10
3.4 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	10
3.5 PREMIO DI ACCELERAZIONE e PENALI	11
3.6 REVISIONE PREZZI	11
3.7 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	11
3.8 VARIAZIONE FINO A CONCORRENZA DEL QUINTO DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO	11
3.9 DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN FASE DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI	11
4. DURATA DELL'APPALTO – LUOGO DI ESECUZIONE	12
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	12
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE	14
6.1 REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE	14
6.2 SELF CLEANING	15
6.3 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE E CLAUSOLE SOCIALI	15
7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE	17
7.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE	17
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICHE-PROFESSIONALI	17
8. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE LAVORI	18
9. AVVALIMENTO	19
10. SUBAPPALTO	19
11. MODALITA' DI VERIFICA REQUISITI (ART. 99 DEL CODICE) – FASCICOLO VIRTUALE OPERATORE ECONOMICO	21
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC	21

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELL'OFFERTA	21
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	23
15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - BUSTA A	24
A.1 "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE"	25
A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE	27
A.3) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE (Modello A.3).....	30
A.4) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO AI SENSI DELL'ART. 104 DEL CODICE	30
A.5) "COMUNICAZIONE DATI IDENTIFICATIVI DEI TITOLARI EFFETTIVI".....	30
A.6) COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE.....	32
A.7) DICHIARAZIONI DA RENDERE IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14.....	32
A.8) DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	32
A.9) RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC.....	33
A.10) COOPTAZIONE.....	34
A.11) PATTO DI INTEGRITÀ AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	34
16. OFFERTA ECONOMICA - BUSTA B	34
16.1 GENERAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA	34
16.2 CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	34
16.3 SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	35
17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	35
17.1 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	36
17.2 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA E INDIVIDUAZIONE DEL MIGLIOR OFFERENTE	36
18. VERIFICA DELLA ANOMALIA DELLE OFFERTE	37
19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	38
19.1 FASE DI AGGIUDICAZIONE.....	38
19.2 STIPULA DEL CONTRATTO	39
20. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	40
21. CODICE DI COMPORTAMENTO	41
22. ACCESSO AGLI ATTI	41
24. TRATTAMENTO DATI PERSONALI	41
Allegati:	43

1. PREMESSE

L'Azienda USL Toscana Centro (di seguito Stazione Appaltante) intende procedere all'affidamento indicato in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (di seguito Codice), finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro, ex art. 59, co.3, del Codice, articolato nel Lotto 1 – Centro e Nord Ovest e nel Lotto 2 Sud Est e Mugello, con un unico Operatore economico per ciascun lotto, in esecuzione della Deliberazione a contrarre del Direttore Generale nr. 870 del 25/07/2025 con la quale è stato approvato, previa validazione, avvenuta con verbale del 17/03/2025 conservato agli atti, il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica di ciascuno dei due lotti dell'Accordo quadro in oggetto.

La presente lettera d'invito e i relativi allegati sono stati approvati con Determina dirigenziale n. 1812 del 14/08/2025 della SOC Gestione amministrativa e Appalti, e contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata, alle regole di compilazione e presentazione dell'offerta, al procedimento di aggiudicazione, nonché alle ulteriori informazioni propedeutiche all'affidamento in questione.

La gara si svolgerà interamente in modalità telematica sulla piattaforma di approvvigionamento digitale START (Sistema Telematico di Acquisti della Regione Toscana) in conformità a quanto indicato all'art.19, comma 3 e e all'art. 25 del Codice.

La presente procedura negoziata è stata preceduta, ai fini della individuazione degli operatori economici da invitare, da avviso di manifestazione di interesse a partecipare, rivolto agli iscritti all'Elenco operatori economici della Regione Toscana (Avviso Prot. 43062 del 28/07/2025, pubblicato in pari data e Verbale esito manifestazione interesse del 07/08/2025)

1.1 INFORMAZIONI GENERALI

La descrizione delle lavorazioni ed ogni altra informazione inerente l'appalto sono riportate all'interno del Capitolato Speciale di Appalto approvato con la Delibera DG n. 870 del 25/07/2025, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante ed accessibile a tutti gli operatori economici sulla piattaforma START, a cui si rimanda in maniera integrale.

L'importo complessivo dell'accordo quadro è stimato in € 1.990.000,00 =, di cui **€ 1.950.000,00** per lavori soggetti a ribasso ed **€ 40.000,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura di legge.

L'importo complessivo stimato è suddiviso in **due lotti**, ciascuno di importo pari a **€ 995.000,00 =**, di cui **€ 975.000,00** per lavori soggetti a ribasso ed **€ 20.000,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura di legge.

Il contratto Accordo Quadro sarà stipulato "a misura".

Criterio di aggiudicazione dell'appalto: prezzo più basso ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice.

Luogo di svolgimento dei lavori: edifici pertinenti l'area fiorentina, come meglio identificati nella documentazione tecnica (Allegato B1.1) Elenco degli immobili Lotto 1 e Elenco degli immobili Lotto 2, di proprietà/uso dell'Azienda USL Toscana centro.

Durata di esecuzione lavori: 48 mesi

Identificativo procedura di gara piattaforma di approvvigionamento digitale START: **032629/2025.**

CIG: il CIG di ciascun lotto è generato dalla piattaforma START solo al momento della pubblicazione della procedura di gara, pertanto, sono quelli riportati all'interno della procedura di gara n. **032629/2025.**

CPV: codice identificativo dell'appalto (CPV, vocabolario comune per gli appalti pubblici) **CPV principale:** 45315000-8. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici **NUTS: ITI14**

Responsabile Unico del Progetto (di seguito RUP): ai sensi dell'art. 15 del Codice è l'Ing. Fabio Rossi, Direttore della SOS Attuazione interventi di manutenzione ospedali Firenze del Dipartimento Area Tecnica;

Responsabile Fase di affidamento: è il Dr. Massimo Martellini, Direttore della SOC Gestione amministrativa e Appalti del Dipartimento Area Tecnica.

Finanziamento: L'appalto è finanziato sul Bilancio corrente annualità 2025-2029 (in misura per ciascun anno corrispondente alla prevista durata dell'appalto pari a 48 mesi) – conto economico 3B0401 – Manutenzione Immobili.

Durata procedura di affidamento: La durata del procedimento è di mesi 3 (tre), salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'art. 1, co. 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice. Il termine decorre dalla trasmissione della lettera di invito agli operatori economici (di seguito: O.E.) e termina alla data di aggiudicazione dell'appalto alla migliore offerta.

Normativa di riferimento:

- D. Lgs. 31 marzo 2023, n.36 *“Codice dei contratti pubblici”* (nel seguito *“Codice”*);
- D. Lgs.31 dicembre 2024 n.209 recante *“Disposizioni integrative e correttive al codice pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*
- Capitolato Generale di Appalto LL.PP. - Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. *“Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”*;
- Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (consultabili all'indirizzo <https://start.toscana.it/site-references/progetto>);
- E' regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto alle quali si fa rinvio per quanto qui non espressamente contemplato.

1.2 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE - DOTAZIONI TECNICHE - IDENTIFICAZIONE

La presente procedura negoziata è interamente gestita e si svolge per via telematica tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (di seguito, *“START”* o *“Piattaforma”*) accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/homepage/>, in conformità alle prescrizioni di cui agli articoli 25 e 26 del Codice.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e diligenza professionale, secondo quanto previsto all'art. 1176 co. 2 Cod. Civ. e comporta l'accettazione tacita ed incondizionata, di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli operatori economici tramite le comunicazioni, i chiarimenti e gli avvisi pubblicati nella piattaforma, all'interno del dettaglio della procedura di gara di cui trattasi, oltreché delle norme contenute nel Regolamento UE eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) n. 910/2014, nel D. Lgs. 82/2005 relative al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e delle linee guida AGID.

La piattaforma START assicura l'integrità, la segretezza e la non disponibilità a soggetti non autorizzati delle informazioni relative alla procedura di gara, anche attraverso l'uso di idonee tecniche di crittografia e offuscamento a protezione delle stesse mantenendo altresì la tracciabilità degli accessi. È inoltre garantito il rispetto dei principi di trasparenza, inviolabilità della busta elettronica virtuale contenente l'offerta economica e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato.

La piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione della lettera di invito alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Riguardo le dotazioni tecniche ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, si rimanda in maniera integrale alle norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana START consultabili al link: <https://start.toscana.it/site-references/progetto> nonché il Manuale utente consultabile sul medesimo sito.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'Operatore Economico.

In caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa che impediscano la corretta presentazione dei documenti di gara, ivi compresa l'offerta economica, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante potrà disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e/o la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, dandone tempestiva comunicazione sulla piattaforma stessa oppure sul sito istituzionale alla seguente pagina

Pag. 5 di 43

www.uslcentro.toscana.it nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo a giudizio della Stazione Appaltante stessa.

Si attenzionano gli Operatori Economici al fatto che la piattaforma utilizza la casella denominata noreply@start-toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti, pertanto, sono tenuti a controllare che le e-mail inviate dalla piattaforma stessa non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, ogni Operatore Economico deve dotarsi, a propria cura, spese e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica adeguata e conforme a quella prevista nei documenti tecnici che disciplinano il funzionamento della piattaforma di approvvigionamento digitale START.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma START.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; si precisa che **ad oggi è possibile anche l'accesso tradizionale sulla piattaforma START mediante username e password**. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero 02 8148 0761, oppure inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

2. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica di ciascuno dei due lotti approvati con Delibera DG n. 870 del 25-07-2025;
- 2) Documento di informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro in Azienda USL TC di prevenzione degli incidenti;
- 3) Lettera d'invito;
- 4) Modulistica da presentare a corredo dell'offerta;
- 5) Patto di Integrità approvato con Delibera DG n. 706 del 31/05/2023;
- 6) Codice di comportamento dipendenti Azienda USL Toscana Centro approvato con Delibera D.G. n. 91 del 30/01/2024 e reperibile sul sito www.uslcentro.toscana.it, nella sezione "Amministrazione trasparente";
- 7) Schema di Accordo Quadro.

La documentazione è accessibile sulla Piattaforma START all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>

2.2 CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "chiarimenti", nell'area riservata della presente procedura all'interno della piattaforma START. Le risposte verranno altresì pubblicate in forma anonima sulla piattaforma START.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

N.B. La Stazione appaltante garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno entro e non oltre il giorno 27/08/2025 ore 23:59.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico entro il 28 agosto 2025 e comunque almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara su START.

Si invitano concorrenti a visionare costantemente tale Sezione/Area della Piattaforma. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. **Non sono ammessi chiarimenti telefonici.**

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avvengono mediante spedizione di messaggi di posta elettronica certificata.

Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Le comunicazioni relative a: a) soccorso istruttorio; b) verifica offerte anormalmente basse; c) aggiudicazione, d) esclusione, e) decisione di non aggiudicare l'appalto, f) a data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, avvengono anch'esse mediante spedizione tramite la Piattaforma START di messaggi di posta elettronica certificata.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

Anche eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul sistema START nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di "dettaglio della gara".

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate

Attenzione: Il sistema telematico START utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. La Stazione appaltante non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

3. INFORMAZIONI APPALTO

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E CATEGORIE LAVORAZIONI

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di "Lavori di manutenzione ordinaria" di tipo preventiva, correttiva, urgente e migliorativa sugli immobili nella disponibilità dell'Azienda USL Toscana centro – ambito territoriale di Firenze. In particolare la tipologia delle prestazioni richieste riguardano la manutenzione degli impianti elettrici, al fine di consentire un corretto svolgimento dei servizi sanitari istituzionalmente assegnati.

Considerata l'estensione territoriale dell'intera Area Firenze, l'Accordo quadro è suddiviso in due lotti geografici simili sotto il profilo dei fabbisogni manutentivi, precisamente: **Lotto 1 – Centro e Nord Ovest; Lotto 2 – Sud Est e Mugello.**

Le attività manutentive saranno eseguite principalmente in ambiti ambulatoriali, uffici di supporto amministrativo, ospedalieri di degenza, locali di diagnosi e cura, locali e vani tecnici, compresi all'interno dell'ambito territoriale della AUSL Toscana Centro – Area Firenze.

Le attività manutentive saranno eseguite anche in edifici sottoposti alla vigente normativa in materia di tutela dei beni culturali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..

La descrizione dettagliata dei lavori è riportata nel Capitolato speciale di appalto. Il dettaglio degli immobili e la loro localizzazione sono riportati nell'Allegato B1.1) Elenco degli immobili Lotto 1 e Elenco degli immobili Lotto 2. Tale elenco potrà subire variazioni in aumento o diminuzione a seconda delle modifiche della consistenza patrimoniale del Committente, di proprietà o gestita. L'Accordo quadro si estenderà automaticamente, successivamente alla sua stipula, anche agli edifici e ai beni immobili che dovessero entrare a far parte della disponibilità a qualsiasi titolo dell'Azienda

senza che l'Assuntore che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

La procedura negoziata di cui trattasi è finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro (ex art.59, comma 3, del D. Lgs. 36/2023) con un unico Operatore economico per ciascun lotto in cui è suddivisa la gara. L'Accordo Quadro contiene la disciplina generale inerente l'effettuazione dei lavori che verranno successivamente individuati ed affidati all'Operatore economico con appositi Contratti applicativi, così come meglio dettagliato al Capo I del Capitolato Speciale d'appalto.

Il corrispettivo delle prestazioni oggetto del contratto Accordo quadro è **previsto "a misura"** ai sensi dell'art 3, comma 1, lett. m), dell'Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023, facendo riferimento ai prezzi dell'"Elenco prezzi unitari" del progetto e del "Prezzario Lavori Pubblici della Regione Toscana", provincia di Firenze, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto da ciascun Concorrente in sede di gara.

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, pertanto, potrà variare sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione effettivamente eseguita e definita in sede di contabilità.

Il contratto Accordo Quadro verrà stipulato entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione efficace a norma di quanto disposto dall'art. 18, comma 2, lett. a) e dall'art. 55 comma 1 del Codice, nella forma di scrittura privata firmata digitalmente dalle parti: dal Direttore della S.O.C. Gestione amministrativa e Appalti per la Stazione appaltante e dal legale rappresentante dell'Appaltatore. I contratti applicativi derivanti da ciascun Accordo Quadro saranno parimenti conclusi nella forma di scrittura privata firmata digitalmente dal RUP e dall'impresa appaltatrice.

Il valore massimo dell'Accordo quadro, compresi gli oneri di sicurezza IVA esclusa, ammonta a € 1.990.000,00 di cui:

- soggetti a ribasso € 1.950.000,00 per lavori
- non soggetti a ribasso € 40.000,00 per costi relativi alla sicurezza

L'importo è suddiviso in due lotti ciascuno di importo pari a € 995.000,00 oltre IVA di legge di cui:

- soggetti a ribasso € 975.000,00 per lavori
- non soggetti a ribasso € 20.000,00 per costi relativi alla sicurezza

Tale importo deve intendersi come meramente presuntivo. Le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. L'Azienda non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo.

Tutti gli importi sopra indicati sono al netto di IVA.

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento appartengono alle seguenti categorie:

Lotto 1 - CENTRO E NORD OVEST	
Lavorazioni	Impianti interni, elettrici, telefonici radiofonici e televisivi
Categorie <i>Allegato II.12 D.Lgs 36/2023</i>	OS30
Classifica <i>(art.28 All.II.12 al Codice)</i>	III
Qualificazione obbligatoria (si/no)	SI
Importo totale compreso manodopera e costi sicurezza (euro)	€ 995.000,00
% sul totale	100%
Prevalente o scorporabile	prevalente
Subappalto (si/no)	SI ammesso 50%
Subappalto Secondario (SI/NO)	NO
Avvalimento	SI ammesso

Lotto 2 – SUD EST E MUGELLO	
Lavorazioni	Impianti interni, elettrici, telefonici radiofonici e televisivi
Categorie <i>Allegato II.12 D.Lgs 36/2023</i>	OS30
Classifica <i>(art.28 All.II.12 al Codice)</i>	III
Qualificazione obbligatoria (si/no)	SI
Importo totale compreso manodopera e costi sicurezza (euro)	€ 995.000,00
% sul totale	100%
Prevalente o scorporabile	prevalente
Subappalto (si/no)	SI ammesso 50%
Subappalto Secondario (SI/NO)	NO
Avvalimento	SI ammesso

Ciascuna categoria di lavorazioni costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori.

Si precisa che sono presenti nell'appalto lavorazioni riconducibili alle categorie OS7 e OG1 che per la loro modesta entità sono state ricomprese nella categoria prevalente OS30.

È ammesso il subappalto entro il limite del 50% dell'importo della categoria prevalente OS30.

Le opere eventualmente subappaltate fino alla quota sopra indicata, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione della natura specialistica delle lavorazioni, e della necessità di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, considerato che i lavori si inseriscono in un contesto sanitario (**divieto di subappalto a cascata**).

Per i lavori impiantistici di cui alla presente categoria OS30 vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i **requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37.**

3.2 COSTI DELLA MANODOPERA - INDICAZIONE CCNL APPLICABILI

Ai sensi dell'art 41, comma 13, del Codice all'interno dell'importo a base di gara di ciascun lotto sono compresi i **costi della manodopera** (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell'Utile 10% e delle Spese generali 16%), che la Stazione appaltante, in base agli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo, ha stimato in € 447.750,00 come da Quadro incidenza della manodopera pari al 45,00% dell'importo complessivo dei lavori (in riferimento alle tabelle del D.M. 11/12/78), come indicato all'art. 2 del Capitolato Speciale.

In linea generale, i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso, fatta salva la possibilità – stabilita dall'art. 41, comma 14, del Codice – che l'O.E. dimostri che i minori costi della manodopera (rispetto a quelli “stimati” dalla S.A.) dichiarati nell'ambito dell'offerta, derivino da una più efficiente organizzazione aziendale. Si rimanda a quanto precisato nel Paragrafo 16 “Offerta economica” per la formulazione dell'offerta.

N.B. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall'operatore nell'offerta, saranno oggetto di verifica, ai sensi dell'art.110 comma 1 del codice. Ai sensi dell'art.110, comma 4, del codice, in tale sede non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente. L'operatore economico, quindi, potrà giustificare l'offerta di un costo del personale inferiore rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante adducendo come motivazione una migliore organizzazione del lavoro o la possibilità di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi.

Il contratto collettivo applicato ai sensi dell'art. 11 del Codice è: CCNL “per i lavoratori dipendenti delle aziende metalmeccaniche e della installazione impianti” con codice **CNEL C011 (cod. ATECO 43.21.01)**

Gli operatori economici possono indicare in sede di offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante in riferimento all'art.11, comma 3, del Codice.

Pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 4 del Codice, **l'operatore economico produrrà in fase di gara una dichiarazione, tramite la compilazione del Modello A.3 “Dichiarazioni integrative al DGUE_concorrente”,** con la quale dichiara di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il CCNL previsto nella presente lettera di invito, oppure dichiara di applicare un diverso CCNL ma si impegna ad applicare il CCNL indicato nella presente lettera di invito nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata o in alternativa dichiara che il diverso CCNL applicato garantisce le stesse tutele economiche e normative rispetto a quello indicato nella presente lettera di invito.

Qualora l'operatore non applichi il CCNL sopra indicato, l'operatore economico a favore del quale è stata avanzata proposta di aggiudicazione, **prima dell'aggiudicazione,** dovrà produrre i giustificativi che evidenziano l'equivalenza del diverso contratto collettivo applicato, al fine di dimostrare che tale contratto garantisce ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quelli indicati nella presente lettera d'invito.

La valutazione di equivalenza delle tutele normative è effettuata dalla Stazione Appaltante sulla base dei parametri indicati all'art.3 dell'allegato I.01 al Codice.

3.3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'Accordo quadro sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice con il **criterio del prezzo più basso,** determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara di ciascun lotto, al netto degli oneri per la sicurezza.

Si evidenzia che, trattandosi di appalto **“a misura”** il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara si applica ai prezzi dell'**elenco prezzi unitari.**

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, applicherà l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una soglia di anomalia individuata secondo il **“Metodo A”**, punto 2 dell'allegato II.2 del Codice.

In caso di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque, non si procederà al calcolo della soglia di anomalia, ma la Stazione appaltante, in ogni caso, potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice.

Ai fini dell'aggiudicazione della presente procedura si evidenzia che ciascun Operatore economico invitato potrà presentare offerta per uno o entrambi i lotti a base di gara (art. 58 del D. Lgs. 36/2023), ma l'Operatore economico che abbia partecipato a più lotti di gara se ne potrà aggiudicare uno soltanto, secondo i criteri stabiliti al successivo comma, restando ferma l'intenzione della Stazione appaltante di affidare ciascuno dei due lotti di gara ad aggiudicatari differenti. Inoltre l'Operatore economico che intende partecipare a entrambi i lotti, potrà farlo presentandosi sempre nella medesima forma: come operatore singolo oppure in raggruppamento (in questo caso con la medesima compagine) oppure come consorzio (in questo caso è possibile indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto).

Qualora il medesimo concorrente risulti primo classificato in entrambi i lotti, gli sarà aggiudicato il solo lotto in cui ha offerto lo sconto più conveniente per la Stazione Appaltante, e, nell'ulteriore caso in cui avesse offerto lo stesso sconto per entrambi i lotti, gli verrà avanzata proposta di aggiudicazione del Lotto 1 - Centro e Nord Ovest. Nel caso in cui presentasse offerta per entrambi i lotti un solo offerente gli sarà affidato il solo Lotto 1 - Centro e Nord Ovest.

3.4 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 125 del Codice e dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, sul valore di ciascun contratto applicativo derivante dall'Accordo quadro, **è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento** da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori di ciascun contratto applicativo, anche nel caso di consegna dei lavori in via anticipata o d'urgenza.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, co. 3, del Codice con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3.5 PREMIO DI ACCELERAZIONE e PENALI

Per i contratti applicativi discendenti dal presente AQ, qualora dovuto, non verrà riconosciuto un **premio di accelerazione** in conformità all'art.16 del Capitolato.

Le penali, ai sensi dell'art 126 comma 1 del Codice, sono determinate nella misura fissata dall'art.16 del Capitolato Speciale d'Appalto, cui si rimanda integralmente. In particolare nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori (di ciascun contratto applicativo), per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo è stabilita una penale pari all' 1,5‰ (uno virgola cinque x per mille), con un minimo di 100 € da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo dell'importo del Contratto Applicativo.

3.6 REVISIONE PREZZI

Si applica la clausola di revisione dei prezzi come disciplinata dall'art. 60 del Codice e dall'Art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3.7 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Come indicato all'art 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, i prezzi contrattuali dell'«Elenco dei prezzi unitari» di progetto e il «Prezziario Lavori Pubblici della Regione Toscana- Provincia di Firenze», ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art.120 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 del Capitolato.

3.8 VARIAZIONE FINO A CONCORRENZA DEL QUINTO DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione dei lavori fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Qualora l'applicazione di tale norma sia finalizzata all'esercizio di un'opzione o di altra modifica che comporta un aumento della spesa già prevista, la Stazione appaltante provvederà, preliminarmente, ad adeguare il Quadro economico dell'intervento, prevedendo le risorse necessarie allo scopo.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice, il valore stimato di ciascun lotto, comprensivo dell'opzione di importo pari a € 199.000,00, ammonta a € 1.194.000,00.

Preliminarmente all'esercizio dell'opzione, la Stazione appaltante provvederà, ove necessario, ad adeguare il Quadro economico dell'intervento prevedendo le risorse ulteriori.

3.9 DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN FASE DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI

In caso di alterazioni dell'equilibrio contrattuale sopravvenute all'aggiudicazione dell'accordo quadro e nelle more della stipula o esecuzione dei contratti attuativi si applica l'art. 59, comma 5-bis, del Codice. In particolare, quando **in fase di stipula dei contratti attuativi** dell'accordo quadro non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede

(secondo le disposizioni del Codice civile), l'operatore economico o la stazione appaltante hanno la facoltà di non procedere alla stipula.

Quando invece **in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi** dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, la stazione appaltante o l'appaltatore hanno la facoltà di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'art. 122, comma 5, del Codice.

4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO – LUOGO DI ESECUZIONE

La durata dell'Accordo Quadro, come indicato all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, cui si rimanda per la relativa disciplina, viene stabilito in mesi 48 (quarantotto mesi).

Il termine iniziale di decorrenza dell'Accordo Quadro è la data di sottoscrizione dello stesso (ovvero la data in cui è stato dato avvio anticipato all'Accordo Quadro).

Il termine finale è la scadenza del quarantottesimo mese successivo, indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine.

Qualora l'importo contrattuale (eventualmente incrementato a seguito di variazioni contrattuali) venga raggiunto prima della scadenza del termine finale, il contratto si considera comunque concluso.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti mediante Contratti applicativi, detto termine si intenderà prorogato del tempo necessario previsto dai singoli Contratti applicativi per la loro ultimazione.

Non potranno essere emessi Contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale del presente Accordo.

Si precisa che, fermo quanto previsto dall'art. 50, comma 6, del Codice, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9, del Codice.

Le lavorazioni previste dai singoli contratti applicativi saranno svolte, volta per volta, su edifici pertinenti l'area fiorentina, come meglio identificati nella documentazione tecnica (Allegato 1 "Elenco Immobili Lotto 1" e "Elenco immobili Lotto 2" ai Capitolati speciali d'appalto), di proprietà/uso dell'Azienda USL Toscana centro.

Ai fini della presentazione dell'offerta non è previsto il sopralluogo.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara **in forma singola o associata** secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice e dell'Allegato I.1 purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai sensi dell'art. 68, comma 19, del Codice, **l'operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti**. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti e dell'articolo 30, comma 2, dell'Allegato II.12, i R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E., **devono indicare la mandataria e le mandanti**, specificando le categorie dei lavori e le relative quote che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T.I., il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui sopra, quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice (consorzi stabili) che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. In mancanza di indicazione si intende che eseguiranno i lavori con la loro struttura.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, 4 periodo del Codice, la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo, integrando i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) (unicità del centro decisionale), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso, ai sensi dell'art. 68, comma 14 del Codice, ricorrendo la presunzione di imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale (partecipazione plurima):

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti i quali hanno l'onere, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

AGGREGAZIONI DI RETE

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI IN CASO DI CRISI DI IMPRESA

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 94, comma 5, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, è escluso l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, **fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), dall'articolo 186-bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942 e dall'articolo 124 del Codice.**

L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4 del D.Lgs. n.14/2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, successivamente al deposito della domanda di cui all'art. 40 del citato Decreto (domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale), la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 372, c. 4 del D.Lgs. n. 14/2019, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Pertanto, in tali ipotesi, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre, mediante inserimento sulla piattaforma START, la documentazione amministrativa indicata **al punto A.7 "Dichiarazioni da rendere in caso di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14" del successivo paragrafo 15 della lettera d'invito.**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza) l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

COOPTAZIONE

È ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell'art.68 c.12 del Codice. In particolare, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo sono in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica indicati nella presente lettera di invito, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

Si precisa che l'impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa, ad eccezione del DGUE, e del modello dichiarazioni integrative e del modello **A.4 "Dichiarazioni di partecipazione – operatore economico sussidiario"**. L'impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia definitiva. Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c) e d), del Codice, in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nel mod. A4.

Verrà verificato, in capo all'impresa cooptata, il possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnica ed economica, nei limiti sopra indicati. In caso di mancato possesso, l'impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicate.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE

6.1 REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- **le cause di esclusione previste dall'art. 94 e art. 95 del Codice;**
- **le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2011** o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- **le condizioni di cui all'articolo 1, comma 17, della Legge n. 190/2012** in relazione alla mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità e al mancato rispetto dello stesso.

La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice, cause di esclusione non automatica, è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Sia con riferimento alle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 del Codice, sia con riferimento alle cause di esclusione non automatica previste dall'art. 95 del Codice medesimo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 96 del in tema di disciplina dell'esclusione.

6.2 SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Nel caso in cui siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti, su successiva richiesta della Stazione appaltante, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stessa ogni opportuna valutazione.

6.3 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE E CLAUSOLE SOCIALI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del Codice, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Costituisce, altresì, causa di esclusione la **mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità** di cui al precedente punto 6.1.

CLAUSOLE SOCIALI

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57 del Codice e dall'Allegato II.3 del medesimo Codice, **sono esclusi dalla procedura di gara:**

- gli operatori economici **che occupano oltre cinquanta dipendenti**, che non producono al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità

Pag. 15 di 43

ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- gli operatori economici che **occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice;
- **gli operatori economici che al momento della presentazione dell'offerta**, non abbiano assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Si precisa che trovano applicazione anche le seguenti clausole sociali previste dall'art. 57 del Codice e dall'Allegato II.3, art. 1:

- *gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50* devono impegnarsi a produrre, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- *gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti* sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Tali dichiarazioni devono essere rese dall'operatore economico compilando il Modello A3 Dichiarazioni integrative al DGUE del concorrente.

Si precisa inoltre che, con riferimento alla presente procedura negoziata, non trovano applicazione le ulteriori clausole sociali previste dall'articolo 57 del Codice dei Contratti Pubblici, segnatamente quelle concernenti l'obbligo di garantire, in caso di aggiudicazione, specifiche quote di assunzione riferite all'occupazione giovanile e femminile, all'inclusione lavorativa di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate, nonché alla stabilità occupazionale del personale impiegato.

L'esclusione di tali previsioni trova giustificazione nell'incompatibilità delle suddette misure con le caratteristiche tecniche, organizzative e operative del contratto di appalto in oggetto.

In particolare:

- con riguardo alle misure volte a promuovere le pari opportunità generazionali, si evidenzia che la natura altamente specialistica delle lavorazioni previste, unitamente al livello di competenze tecniche richieste, rende oggettivamente non praticabile l'inserimento di personale privo di esperienza pregressa, limitando di fatto l'efficacia e l'applicabilità della clausola in questione;
- per quanto concerne la parità di genere, si osserva che, sulla base dei dati statistici disponibili – e in particolare delle rilevazioni fornite dall'ISTAT – il settore dei lavori pubblici, e in special modo quello dei cantieri edili, presenta storicamente un tasso di occupazione femminile fortemente inferiore rispetto alla media nazionale. Tale asimmetria strutturale compromette la concreta possibilità di applicare in modo efficace le misure finalizzate al riequilibrio di genere;
- relativamente all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o in condizione di svantaggio, pur riconoscendo la rilevanza delle finalità sottese a tali disposizioni, si rappresenta che la tipologia di lavorazioni previste e i connessi profili di rischio non consentono, nel contesto specifico, il coinvolgimento operativo di tali soggetti nelle attività di cantiere, fatto salvo il rispetto degli obblighi normativi generali previsti dalla legislazione vigente;
- infine, in merito al principio di stabilità occupazionale del personale, si precisa che lo stesso è applicabile, per espressa previsione normativa, ai contratti di servizi caratterizzati da un impiego stabile e continuativo di forza

lavoro. Diversamente, nel presente accordo quadro – avente ad oggetto l'esecuzione di lavori pubblici – la natura temporanea, frammentata e non strutturalmente continuativa delle prestazioni non consente l'estensione di tale principio, risultando in contrasto con le modalità operative e organizzative tipiche del settore.

Alla luce di quanto sopra, si conferma la non applicabilità, per la presente gara, delle clausole sociali sopra menzionate, rimanendo ferme tutte le altre disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di inclusione, pari opportunità e tutela del lavoro.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti:

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il concorrente – e ogni componente di un O.E. plurisoggettivo - deve dichiarare ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. a) del Codice:

- a) **Iscrizione al Registro delle Imprese** presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), ove previsto, o registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E, per attività pertinenti con quelle oggetto della procedura;
- b) **Iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative**, oltre all'iscrizione alla C.C.I.A.A (solo per le Società cooperative e per i consorzi di cooperative).

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICHE-PROFESSIONALI

Ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice e degli articoli 2 e 28 dell'allegato II.12 al medesimo Codice, è richiesto che gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, siano in possesso di idonei requisiti di qualificazione mediante **il possesso di attestazione SOA** in corso di validità, rilasciata da Società di attestazione regolarmente **autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.**

In particolare si precisa che, per ogni singolo lotto (di pari importo in quanto simili sotto il profilo dei fabbisogni manutentivi), i concorrenti ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice e dell'Allegato II.12 del Codice, devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi tramite il possesso di:

- Attestazione SOA nella categoria prevalente OS30 per l'importo totale dei lavori di ciascun lotto pari a € 995.000,00 (classifica III o superiore).

I concorrenti potranno beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, il beneficio dell'incremento della classifica di qualificazione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che la stessa risulti qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Precisazione con riferimento alla validità dell'attestazione SOA

Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l'impresa potrà partecipare alla gara purché sia stata **attivata nei termini di legge** (cfr. rispettivamente artt. 16, comma 5, e 17, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice), la procedura **per il rinnovo o la verifica triennale** della **SOA**. La relativa **documentazione** dovrà essere inserita nella piattaforma START sotto la voce "*Documentazione amministrativa aggiuntiva*".

In tali fattispecie l'eventuale aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice, all'esito positivo del rinnovo/verifica.

In caso di partecipazione da parte di un consorzio stabile di cui alla lettera d) dell'art. 65, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la scadenza intermedia dell'attestazione SOA, il consorzio stesso deve aver presentato, entro tale termine, la prescritta domanda di adeguamento dell'attestazione, essendo indifferente il rispetto di qualsiasi altro termine prescritto invece per i singoli consorziati (come da delibera Anac n. 44, del 22 gennaio 2020, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti). Il concorrente è tenuto a dichiarare di aver sottoscritto, con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione, un contratto per la variazione della scadenza intermedia.

Precisazione circa il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati

Ai sensi dell'art. 4 dell'allegato II.12 al Codice, ai fini della qualificazione SOA, a esclusione delle classifiche I e II, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA; nell'ipotesi in cui l'attestato SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, perché non ancora aggiornata, il concorrente dovrà indicare nel DGUE gli estremi della certificazione in corso di validità posseduta. Si precisa che l'attestazione SOA sarà acquisita direttamente dalla Stazione appaltante tramite consultazione della banca dati ANAC relativa all'"Elenco delle Imprese qualificate".

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito della certificazione deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati, ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II[^] o inferiore.

Indicazioni sui requisiti di partecipazione per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f) ed g) del Codice devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 7.2, nei termini di seguito indicati.

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun soggetto componente il raggruppamento, consorzio, da ciascuna impresa aderente al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 13 del Codice.

Il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Il raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola, **ferma restando, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 11, del Codice, la necessità che l'esecutore sia un possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.**

Ai sensi dell'art. 68, comma 11, del Codice e dell'articolo 30, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice stesso, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nel caso in cui un raggruppamento o un consorzio ordinario abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100, commi 3 e 4, del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento, o del consorzio.

Indicazioni sui requisiti speciali per i consorzi di società cooperative (art 65, comma 2, lettera b) del Codice) per consorzi tra imprese artigiane (art 65, comma 2, lettera c) del Codice) e i consorzi stabili (art 65, comma 2, lettera d) del Codice)

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, comma, 2 lett. b), e 225, comma 13, del Codice e dell'articolo 18, comma 17, dell'Allegato II.12 del Codice, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti:

- a) in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio il quale fa valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che lo costituiscono;
- b) in caso di **consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice, qualora eseguano in proprio**, esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, dai medesimi consorzi, cumulando i requisiti posseduti in proprio con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- c) in caso di consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti, qualora eseguano tramite le consorziate indicate in sede di gara, queste dovranno possedere i requisiti in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, come previsto dall'art. 67, comma 1, lett. c) del Codice.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. e), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera di invito.

8. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE LAVORI

L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del Codice:

- è tenuto a garantire, in fase di esecutiva, **l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore** indicato al paragrafo 3 (punto 3.2) della presente lettera d'invito, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto;

Ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., le imprese e i lavoratori autonomi con classifica SOA inferiore alla III, che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89 comma 1, lettera a) del medesimo decreto, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, possono operare in cantiere solo dopo aver ottenuto il rilascio della **c.d. "patente a crediti" con dotazione pari o superiore a 15 crediti**, per il tramite del portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Come indicato nella Circolare n. 4/2024 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, sono escluse dall'ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza. L'appaltatore è tenuto a presentare copia della c.d. "patente a crediti", con dotazione pari o superiore a 15 crediti, **anteriormente all'aggiudicazione dei lavori**.

L'appaltatore è, altresì, tenuto a verificare il possesso della c.d. "patente a crediti", con dotazione pari o superiore a 15 crediti, per gli eventuali subappaltatori/subaffidatari/subcontraenti o imprese ausiliarie, con classifica SOA inferiore alla III, entro e non oltre la data di presentazione dell'istanza di subappalto e/o della comunicazione di sub affido/sub contratto, ovvero entro la data di accesso al cantiere della/e medesima/e impresa/e e/o il/i lavoratore/i.

Per i lavori impiantistici di cui alla categoria prevalente OS30 vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37.

9. AVVALIMENTO

L'avvalimento è ammesso in conformità all'art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

10. SUBAPPALTO

In materia di subappalti e subcontratti per la realizzazione delle lavorazioni si applicherà l'art. 119 del Codice.

Premesso il disposto normativo secondo cui il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera, si precisa che:

- per le lavorazioni appartenenti alla **categoria prevalente OS30** il subappalto è consentito entro il limite massimo del 50% dell'importo della categoria stessa, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.lgs. 36/2023.

Le opere eventualmente subappaltate fino alle quote sopra indicate, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione della natura specialistica delle lavorazioni, e della necessità di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, considerato che i lavori si inseriscono in un contesto sanitario **(divieto di subappalto a cascata)**.

Le istanze di autorizzazione al subappalto sono prese in esame a condizione che, all'atto dell'offerta, siano state indicate le prestazioni che si intendono subappaltare o concedere in cottimo. A questo proposito si rappresenta che un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, comporta l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto.

In particolare, l'affidatario, ai sensi dell'art. 119, co. 4, del Codice, può affidare in subappalto le attività comprese nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purché: a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire; b) non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 119, co. 4, lett. b), del Codice; c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori e le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di essi che si intende subappaltare.

I contratti di subappalto sono stipulati con piccole e medie imprese in misura non inferiore al 20% (venti per cento) delle prestazioni subappaltabili. Il concorrente può motivatamente indicare nella propria offerta una diversa soglia di

affidamento delle prestazioni che intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Salvo impossibilità tecnica, il controllo della dichiarazione del subappaltatore, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del Codice e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 del Codice, viene effettuata mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico.

I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore sono effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Sono fatte salve le ipotesi previste dall'art. 119, co. 11, del Codice nell'ambito delle quali la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 del medesimo articolo l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Ai sensi dell'art. 119, co. 2, del Codice l'affidatario comunica tempestivamente al Responsabile Unico del Progetto, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio della prestazione. Nel caso di prestazioni rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ex co. 53, dell'art. 1, della legge 190/2012, i sub-contraenti devono possedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, co. 3, lett. d), del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, co. 3, del Codice.

Nei contratti di subappalto e nei sub-contratti deve essere obbligatoriamente prevista l'inserzione di clausole di revisione dei prezzi, applicabili alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto. Tali clausole devono essere determinate in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 dell'Allegato II.2-bis del Codice. e trovano applicazione al verificarsi delle specifiche condizioni oggettive previste dall'articolo 60, co. 2, lett. a), del medesimo Codice.

L'Appaltatore trasmette la dichiarazione sostitutiva di certificazione predisposta dal Subappaltatore e dal Sub-Contrante per l'identificazione del cd "Titolare Effettivo" (in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia).

In caso di ricorso al subappalto, l'affidatario è tenuto a curare il coordinamento dei subappaltatori operanti nella sede oggetto del contratto, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Il piano di sicurezza predisposto dal/dai subappaltatore/i dovrà essere consegnato alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119, co. 7, del Codice prima dell'inizio dell'attività. In ottemperanza all'art. 26, co. 5, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., nel contratto di subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullità, ai sensi dell'art. 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Nel caso di subappalto, i costi della sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente dalle altre competenze nel relativo contratto tra aggiudicatario e subappaltatore. La Stazione Appaltante verifica che l'Appaltatore committente corrisponda i costi della sicurezza all'impresa subappaltatrice.

Ai sensi dell'art. 119, co. 6, del Codice, l'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'Appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'art. 11, co. 2-bis, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo art. 11, co. 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi della predetta disposizione.

11. MODALITA' DI VERIFICA REQUISITI (ART. 99 DEL CODICE) – FASCICOLO VIRTUALE OPERATORE ECONOMICO

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti autodichiarati dal concorrente, di ordine generale e di ordine speciale, accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (**di seguito: FVOE**). In sede di gara, tramite la sottoscrizione del **Modello A.3 “Dichiarazioni integrative al DGUE_concorrente”** gli operatori economici dovranno pertanto autorizzare questa stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 35, co. 5-bis del Codice, al trattamento dei dati tramite il FVOE, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice dei Contratti, nonché per le altre finalità previste dal Codice dei Contratti.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante, nel DGUE o in altra documentazione presentata, la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizierà a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento (art. 96, comma 12, del Codice).

Il concorrente presta altresì il proprio consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo di cui all'art. 24 del Codice. I dati acquisiti sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, esclusivamente per le finalità inerenti la presente procedura e nel rispetto dei criteri di pertinenza e non eccedenza.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo **pari a €. 90,00 per ogni singolo lotto** secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024,

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la Stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'Operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

In tema di conseguenze dell'omesso pagamento del contributo di gara, come chiarito nella FAQ 1.2 relativa al nuovo bando tipo n. 1/2023 e riconfermato nelle delibere ANAC n.449 del 3/10/2023 e n. 30 del 17/01/2024, in caso di mancata presentazione della ricevuta, la Stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione tramite inserimento nel FVOE o presentazione a mezzo START della ricevuta di avvenuto pagamento entro il termine assegnato dalla stazione appaltante. In caso di inottemperanza alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante, l'offerta è dichiarata inammissibile (v. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 09.06.2025 n. 6).

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma START. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente lettera di invito. L'offerta e la documentazione a corredo deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Si applica l'art. 3 dell'Allegato II.12 del Codice.

L'operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro e non oltre il seguente termine perentorio

Data:

03	09	2025
----	----	------

 Ora:

10	00
----	----

la documentazione elencata ai successivi punti.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Si ricorda che i concorrenti che presentano offerta per entrambi i lotti di gara sono tenuti a presentarsi sempre nella medesima forma di partecipazione (singola o associata).

Entro il termine sopra indicato il concorrente dovrà inserire sulla piattaforma la seguente documentazione:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA a corredo dell'offerta di cui ai successivi punti A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, del Paragrafo 15, firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

B) OFFERTA ECONOMICA di cui al successivo Paragrafo 16, firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Si precisa che:

- **per la partecipazione alla presente gara, in quanto procedura negoziata, non è dovuta l'imposta di bollo** (cfr. Risoluzione Agenzia delle entrate 5/1/2021 n. 7, "Imposta di bollo sulle istanze di partecipazione a gare");
- **essendo i documenti firmati digitalmente, non deve essere allegato alcun documento di identità.**

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma START offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e l'ora di inizio e la data e l'ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta vincola il concorrente, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma START, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, **può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.**

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria (qualora richiesta), dell'impegno a conferire mandato collettivo in caso di raggruppamento di concorrenti non ancora costituiti può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta (art. 101, comma 1. Lett.a) del Codice).
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni richieste è sanabile.
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile di cui al paragrafo 6 (punto 6.3) della presente lettera di invito (altre cause di esclusione – clausole sociali).
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e l'omessa attestazione della trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità; si precisa che il soccorso istruttorio opererà solo se il rapporto e la relativa attestazione sono antecedenti il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un congruo termine – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni (art. 101, comma 3, del Codice) affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede **all'esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non attivare il soccorso istruttorio qualora riesca per conto proprio, muovendo da elementi desumibili dalla documentazione pervenuta, a verificare autonomamente l'effettivo possesso dell'elemento e/o della dichiarazione omessa/a o risultato/a irregolare, e nei seguenti casi:

- l'elemento è disponibile immediatamente tramite consultazione di appositi siti internet o banche dati (ad esempio, certificazione di qualità disponibile sui siti degli enti certificatori, ecc.);

- la stazione appaltante risulta già in possesso di documentazione del concorrente in corso di validità comprovante l'effettivo possesso del requisito: in tale caso, la stazione appaltante provvederà a reperire la documentazione conservata agli atti ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - BUSTA A

L'operatore economico inserisce nella busta "A - Documentazione amministrativa" la documentazione indicata nella tabella seguente:

Documento	Busta virtuale
Domanda di partecipazione (generata da START)	Amministrativa
DGUE concorrente (generato da START)	Amministrativa
Modello A.3 Dichiarazioni integrative del concorrente	Amministrativa
<i>(eventuale)</i> Procura o dichiarazione sostitutiva	Amministrativa
<i>(eventuale)</i> DGUE consorziate esecutrici (generato da START)	Amministrativa
<i>(eventuale)</i> <u>per Consorziate esecutrici</u> : Modello A.4 "Dichiarazioni di partecipazione - operatore economico sussidiario"	Amministrativa
<i>(eventuale)</i> DGUE ausiliaria art. 104 del Codice (generato da START)	Amministrativa
<i>(eventuale)</i> <u>per Ausiliaria</u> : Modello A.4 "Dichiarazioni di partecipazione - operatore economico sussidiario"	Amministrativa
<i>(eventuale)</i> Contratto di avvalimento	Amministrativa
<i>(eventuale)</i> Relazione di un professionista in caso di concordato preventivo con continuità aziendale /Decreto di omologa	Amministrativa
Modello dichiarazione titolare effettivo	Amministrativa
<i>(eventuale)</i> <u>per impresa cooptata</u> : Modello A.4 "Dichiarazioni di partecipazione - operatore economico sussidiario"	Amministrativa
Ricevuta pagamento contributo ANAC	Amministrativa
Modulo ACC-A - Dichiarazione accesso agli atti o richiesta di oscuramento dati personali particolari e/o giudiziari	Amministrativa
<i>(eventuale)</i> Ulteriore documentazione per soggetti associati	Amministrativa
<i>(eventuale)</i> <i>Solo per operatori con numero di dipendenti superiore a 50</i> Rapporto sulla situazione del personale	Amministrativa

A.1 “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”

La domanda di partecipazione, generata in automatico dal sistema **START**, reca la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2. quali:

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera di invito e nel Capitolato speciale di appalto e suoi allegati, (ivi compreso il Patto di integrità approvato con Delibera DG n. 706 del 31/05/2023), negli elaborati di progetto e nello schema di contratto;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; - Compilare i form on-line;
- **Definire la forma di partecipazione** (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'indirizzo fornitori cliccando su “Modifica”;
- **Generare il documento “domanda di partecipazione”** accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
- **Scaricare** sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”, i dati identificativi anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, **ivi inclusi l'amministratore di fatto e i soggetti del suddetto art. 94, comma 3, relativi al socio unico persona giuridica**, ove presenti, nonché la forma di partecipazione alla gara di cui all'art. 65 del Codice.

La domanda di partecipazione, generata automaticamente dal sistema telematico, dovrà essere sottoscritta:

- nel caso di imprese individuali, dal titolare;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di

mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione autogenerata dalla piattaforma START al momento non è perfettamente adeguata alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023. Pertanto, nelle more dell'aggiornamento della Piattaforma, tutti i riferimenti normativi al D.lgs. n. 50/2016 devono intendersi riferiti ai corrispondenti articoli del D.lgs. n. 36/2023.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni relative all'operatore economico e i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, deve essere utilizzata la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

ATTENZIONE: Qualora l'operatore economico partecipante alla gara sia un **Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), del Codice, non ancora costituito**, per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere selezionata - al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta - quale forma di partecipazione, tra quelle proposte dal sistema START, la seguente: "RTI COSTITUENDO". In tal caso, l'offerta economica generata automaticamente dal sistema START conterrà l'impegno a conferire, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa designata quale mandataria.

Si invitano, comunque, gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "*offerta economica*", ivi compreso la presenza della suddetta dichiarazione di impegno che costituisce elemento essenziale dell'offerta in quanto impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante, e pertanto la sua omissione è causa di esclusione dalla gara.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, costituiti o costituendi)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la **mandataria** deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, i rispettivi form on-line, per procedere alla generazione della corrispondente "*domanda di partecipazione*". La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza **ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori**.

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "*domanda di partecipazione*" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page;

- **per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;**

- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "*domanda di partecipazione*" generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di partecipazione di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, anche:

- copia in formato elettronico o mediante scansione del documento cartacea **dell'atto di costituzione di raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di concorrenti**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata da notaio, con le prescrizioni di cui all'art. 68, commi 5 e 6, del Codice.

CONSORZI ART. 65 COMMA 2, LETTERE b), c) e d)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) o lettera c) o lettera d) del Codice deve:

- **compilare i form on-line** per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”, **specificando la tipologia di consorzio** (consorzio lett. b) o consorzio lett. c) o consorzio lett. d), comma 2, art. 65 del Codice), **indicando le consorziate per le quali il consorzio concorre**; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- **firmare digitalmente** la “domanda di partecipazione” generata dal sistema.

Nel caso in cui la “Domanda di partecipazione” e le altre dichiarazioni siano firmate da un procuratore, il concorrente inserisce a sistema nell'apposito spazio riservato alla Procura denominato “Procura o dichiarazione sostitutiva” l'originale informatico firmato digitalmente dal notaio ovvero copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

N.B.: Qualora il concorrente intenda generare una nuova domanda di partecipazione (modificare la domanda generando un nuovo documento in pdf), il Sistema elimina il documento “Offerta economica” precedentemente caricato. Pertanto dovrà essere nuovamente caricato a sistema il documento “Offerta economica”.

A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE

Il concorrente, le imprese ausiliarie, le imprese consorziate indicate come esecutrici, o in caso di Consorzi stabili, anche le consorziate che hanno prestato i requisiti (se non indicate come esecutrici) dovranno compilare on line, tramite la piattaforma START e seguendo le istruzioni rilasciate dalla stessa, il DGUE - Documento di Gara Unico Europeo.

Il DGUE consiste in una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte dell'operatore economico, attestante l'assenza dei motivi di esclusione, nonché il possesso dei requisiti speciali previsti dalla presente lettera di invito.

Il DGUE deve essere, pertanto, compilato on-line e presentato, firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:

- dal concorrente Impresa singola;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio.
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- dalle imprese ausiliarie;
- dalle imprese cooptate;
- dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
- in caso di Consorzi stabili anche dalle consorziate che hanno prestato i requisiti (se non indicate come esecutrici).

Si precisa che:

- le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del suddetto articolo;
- le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente;
- le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di invio della presente lettera di invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di invio della presente lettera di invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di invio della presente lettera di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b), del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

ATTENZIONE: Il concorrente **è tenuto a rendere dichiarazioni complete in ordine alle cause di esclusione di cui all'art. 94 del Codice** in quanto, come affermato da copiosa giurisprudenza “nelle procedure di evidenza pubblica la completezza delle dichiarazioni già di per sé costituisce un valore da perseguire perché consente la celere decisione in ordine all'ammissione dell'operatore economico che partecipa alla gara ed una dichiarazione inaffidabile, perché falsa o incompleta è già di per sé lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l'impresa meriti o meno di partecipare alla procedura competitiva”.

In particolare, il concorrente **deve dichiarare**, in ossequio ai principi di lealtà, buona fede, correttezza e trasparenza, **tutte le eventuali condanne relative a qualsiasi tipologia di reato commesso dai soggetti elencati all'art. 94, comma 3, del Codice.** La valutazione sulla loro rilevanza ai fini dell'ammissione alla procedura di gara è un potere spettante esclusivamente alla stazione appaltante.

Nei casi di incertezza si consiglia all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una visura ai sensi dell'art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002, con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati.

Al riguardo, si fa presente che nel certificato del Casellario Giudiziale, rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono tutte le condanne subite e, in particolare non compaiono, tra gli altri, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda.

Il concorrente **non è tenuto, invece, a dichiarare le condanne** quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

IL DGUE dovrà essere compilato relativamente:

- **alla parte II:** Informazioni sull'operatore economico - tutte le sezioni;
- **alla parte III:** Motivi di esclusione – tutte le sezioni;

- **alla parte IV:** Criteri di selezione – le sezioni pertinenti;
- **alla parte VI:** Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute.

Si rappresenta che, **in caso di possesso di certificazione SOA**, in corso di validità, nelle categorie e classifiche di lavorazioni specificate al precedente paragrafo 7.2 della presente lettera di invito, il concorrente dovrà specificarlo nella parte II “Informazioni sull’Operatore economico” del DGUE.

Il concorrente dovrà produrre il DGUE con le seguenti modalità:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sulla piattaforma;
- **Definire** la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
- **Accedere** alla funzionalità DGUE – Documento di gara unico europeo presente nella Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta, selezionando “Completa”;
- **Compilare** le maschere presenti sulla piattaforma corrispondenti alle varie sezioni di cui è composto il DGUE;
- Al termine della compilazione la piattaforma genera due file, il DGUE in formato “xml” e in formato “pdf”:
scaricare sul proprio pc il file DGUE in formato pdf generato dalla piattaforma;
- **Firmare digitalmente** il file DGUE in formato pdf generato dalla piattaforma;
- **Inserire nella piattaforma** il file DGUE firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

RAGGRUPPAMENTI/CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE generato automaticamente dalla Piattaforma START, dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti.

CONSORZI E CONSORZIATE

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2 dell’art. 65 del Codice, il DGUE generato automaticamente dalla Piattaforma START, dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio.

Inoltre le consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre dovranno compilare il DGUE generato automaticamente dalla piattaforma START e dovranno rendere - utilizzando il Modulo A.4 – Dichiarazioni operatore economico sussidiario - le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e le informazioni generali della consorziata; tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore. Non potrà essere indicata quale consorziata esecutrice l’impresa che si trovi nelle condizioni di cui all’art. 124, comma 1, del Codice.

L’inserimento nel sistema del DGUE e del Modulo A.4 – “Dichiarazioni operatore economico sussidiario” avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell’apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a questi dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un Consorzio di cui alle lettere b), c) e d) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l’inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

AVVALIMENTO (ART. 104 D. LGS 36/2023)

L’operatore economico concorrente, nel caso in cui si avvalga dei requisiti di altri soggetti per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di carattere economico e finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 100, comma 1, lettere b) e c) del Codice (Attestazione SOA Cat. OS30 in classifica adeguata), previsti nella presente lettera di invito (**avvalimento**), deve indicare nella sezione C della Parte II del DGUE:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria),

- i requisiti oggetto di avvalimento, e presentare nell'apposito spazio del sistema telematico la documentazione di cui al successivo punto **A.4**.

SUBAPPALTO

Il concorrente indica, nella sezione D della parte II del DGUE, le prestazioni che intende subappaltare e la misura percentuale delle stesse secondo le indicazioni riportate nella Tabella di cui al precedente Paragrafo 3.1, e in conformità a quanto previsto dall'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto; in caso di mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato per tutta la durata di validità dell'appalto.

Coerentemente a quanto prescritto dallo stesso articolo 119, comma 5, del Codice, il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai lavori da assumere e dei requisiti generali previsti dallo stesso Codice. Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare le medesime prestazioni e le medesime quote percentuali che l'operatore riunito intende subappaltare.

La Stazione appaltante corrisponderà direttamente al sub-appaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi espressamente previsti dall'art. 119, comma 11, del Codice al quale complessivamente si rinvia per la disciplina del subappalto.

A.3) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE (Modello A.3)

Il concorrente rende le **dichiarazioni integrative al DGUE mediante apposito modello A.3** disponibile nella documentazione di gara. Tale modello dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal concorrente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto sub A.1 del presente paragrafo ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto; in caso di costituendi associazione temporanea o consorzio ai sensi dell'art. 2602 del codice civile, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che compongono il raggruppamento.

In particolare, con la suddetta dichiarazione, **il concorrente RENDE** anche le seguenti ulteriori dichiarazioni e autorizzazioni ai fini dell'accesso delle comunicazioni e del trattamento dati:

- **dichiara di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE)**, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della Stazione Appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023;
- dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, e in generale per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico dell'Azienda o comunque connessi all'esercizio dei suoi pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 GDPR;
- **autorizza la Stazione Appaltante a rendere nota tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 36 del Codice, oppure chiede l'oscuramento dei dati personali particolari e/o giudiziari** presenti nella documentazione amministrativa. A tal fine, il concorrente dovrà rendere motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso, le parti della documentazione amministrativa da sottrarre all'accesso agli atti anche mediante acquisizione diretta ai sensi dell'art. 35, comma 1, del Codice, utilizzando rispettivamente **il Modello ACC-A, allegata alla presente lettera di invito**. In mancanza dell'indicazione puntuale delle parti da oscurare, come pure in mancanza della relativa motivazione, la documentazione amministrativa è da intendersi come interamente accessibili. La Stazione appaltante si riserva, in ogni caso, di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

A.4) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO AI SENSI DELL'ART. 104 DEL CODICE

L'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico il **CONTRATTO DI AVVALIMENTO**, ai sensi dell'art. 104, comma 1 e 2, del Codice, **in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto**. Tale contratto, concluso in forma scritta a **pena di nullità**, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12:

- oggetto e specificazione dei requisiti forniti;

- le risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc...) messi a disposizione dall'impresa ausiliaria per l'esecuzione dell'affidamento, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Detto contratto deve essere prodotto, in alternativa:

- come documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dai contraenti;
- come copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal notaio o da altro pubblico ufficiale mediante apposizione di propria firma digitale (art. 22, comma 1 e 2, del d.lgs. 82/2005).

L'impresa ausiliaria, indicata dall'operatore economico, deve:

- produrre un proprio **DGUE da compilarsi on line**;
- rendere, **utilizzando l'apposito modello A.4) "Dichiarazioni di partecipazione - operatore economico sussidiario"**, disponibile nella documentazione di gara, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel DGUE, ivi compresa la dichiarazione relativa al possesso delle risorse e dei requisiti tecnici di cui è carente il concorrente nonché la dichiarazione di obbligarsi **verso il concorrente e verso l'amministrazione** a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) di cui è carente il concorrente.

Il **DGUE** e il modello **A.4) "Dichiarazioni di partecipazione - operatore economico sussidiario"**, compilati e sottoscritti dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inseriti nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

A.5) "COMUNICAZIONE DATI IDENTIFICATIVI DEI TITOLARI EFFETTIVI"

Al fine di implementare le misure di controllo dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio, i concorrenti sono tenuti a fornire i dati necessari per l'identificazione del "titolare effettivo" onde consentire alla Stazione appaltante di adottare misure per la verifica dell'identità della persona fisica per conto della quale è realizzata l'operazione o l'attività.

Si precisa che, ai sensi della normativa antiriciclaggio, tutti gli operatori economici, fatta eccezione per le imprese individuali, hanno un titolare effettivo, che deve pertanto essere identificato e comunicato.

I dati relativi al Titolare effettivo e le relative attività sono **comunicati tramite il Modulo "Titolarietà effettiva Operatore Economico"** che deve essere debitamente compilato, sottoscritto digitalmente e inserito nel sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) la comunicazione dovrà essere presentata da tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento.

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e del D.Lgs. n.125 del 2019, vi sono **tre criteri alternative** per l'individuazione del titolare effettivo:

- 1. criterio dell'assetto proprietario:** il titolare/i effettivo/i è individuata nella persona o nelle persone che detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;
- 2. criterio del controllo:** sulla base di questo criterio il titolare effettivo è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders.
- 3. criterio residuale:** se non sono stati individuabili titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

Si precisa che, qualora il/i **titolare/i effettivo/i non corrisponda/no al legale rappresentante** del concorrente, questi è/sono tenuto/i a dichiarare l'assenza di conflitti di interesse personali mediante la sottoscrizione del presente

modulo. **Diversamente, nel caso in cui il titolare effettivo coincida con il legale rappresentante**, la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse formulata nel DGUE dall'operatore economico concorrente è da considerarsi comprensiva anche di quella relativa al titolare effettivo che riveste il ruolo di legale rappresentante.

A.6) COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE

(per i soli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti)

Copia del Rapporto, redatto ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità), deve essere trasmesso dal concorrente, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Si precisa che, in caso di partecipazione in forma associata (RTI, consorzi, reti di imprese), copia del predetto rapporto deve essere presentata da ciascuna delle seguenti imprese, **sempre che su di essa incomba l'obbligo di redazione del rapporto** ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 198/2006:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate (del Consorzio ordinario) o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- c) dal Consorzio (di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2, art. 65 del Codice) e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici dei lavori.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, detto rapporto deve essere presentato sia dall'ausiliaria che dal concorrente ausiliato.

A.7) DICHIARAZIONI DA RENDERE IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Le imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale devono indicare nel DGUE nella sezione C – Parte III, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato/decreto di omologa e gli estremi del provvedimento che lo autorizza a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi dell'art. 95, comma 5, del D.lgs. n. 14/2019 solo una delle imprese mandanti facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata.

Il concorrente, oltre a presentare tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, dovrà inoltre inserire, nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico, i documenti di seguito indicati:

- a) *(nel caso in cui sia stato già emesso il Decreto di omologa)* copia conforme del **decreto di omologa del concordato preventivo emesso dal Tribunale**;
- b) *(nel caso di deposito della domanda di concordato o di emissione del decreto di ammissibilità alla procedura di concordato)* copia conforme **della relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano** e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- c) *(nel caso in cui non è stato ancora emesso il decreto di ammissibilità alla procedura di concordato)* è necessario il ricorso all'avvalimento dei requisiti di altro soggetto, e in tal caso, il concorrente dovrà produrre, oltre alla relazione di cui al precedente punto b), anche la seguente documentazione:

- **DGUE dell'impresa ausiliaria**, da compilarsi on-line sulla piattaforma START;

- **il Modello A.4 “Dichiarazioni di partecipazione – operatore economico sussidiario”** compilato e sottoscritto dall'impresa ausiliaria;

- **originale o copia autentica del contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 104 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

A.8) DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

I soggetti associati devono inoltre produrre, inserendolo negli appositi spazi sulla piattaforma START, quanto segue:

A) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione, da rendersi all'interno della domanda di partecipazione, delle prestazioni di lavori e relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;

B) CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI:

- copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione, da rendersi all'interno della domanda di partecipazione, delle prestazioni di lavori e relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

C) AGGREGAZIONI DI RETISTI: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. **RETE SOGGETTO**):

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo;
- comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle prestazioni di lavori e relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

D) AGGREGAZIONI DI RETISTI: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (c.d. **RETE CONTRATTO**):

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle prestazioni di lavori e relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

E) AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: se la rete partecipa nelle forme del RTI COSTITUITO O COSTITUENDO (perché la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza, oppure la rete è sprovvista di organo comune, ovvero perché l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti):

E.1) aggregazioni di retisti in caso di RTI costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle prestazioni di lavori e relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

E.2) aggregazioni di retisti in caso di RTI costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le prestazioni di lavori e relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

A.9) RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC

I partecipanti devono produrre **DOCUMENTO** attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del contributo pari a € 90,00, per ciascuno dei lotti per i quali viene presentata l'offerta, secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024. Ai fini del pagamento i concorrenti dovranno accedere al sito web di ANAC, www.anticorruzione.it, Accedi ai servizi, sezioni "Gestione Contributi Gara" e "Portale dei pagamenti dell'ANAC".

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema la scansione digitale della ricevuta di pagamento, disponibile nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione

della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art.101, comma 1, del Codice. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, entro il termine assegnato dalla Stazione appaltante, l'offerta è dichiarata inammissibile e conseguentemente il concorrente è escluso dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

A.10) COOPTAZIONE

Obbligatorio solo in caso di cooptazione: l'impresa cooptata deve scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa cooptata e caricare sulla piattaforma START il **Modello A.4 “Dichiarazioni di partecipazione – operatore economico sussidiario”** reperibile sulla piattaforma stessa.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E, il **Modello A.4 “Dichiarazioni di partecipazione – operatore economico sussidiario”** deve essere caricato sulla piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria capogruppo o organo comune.

A.11) PATTO DI INTEGRITÀ AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Al fine di prevedere misure volte al contrasto di attività corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito degli appalti pubblici banditi da questa Stazione Appaltante, è stato approvato con Delibera del Direttore Generale n. 706 del 31/05/2023, il Patto di Integrità dell'Azienda USL Toscana centro, reperibile sul sistema telematico insieme alla documentazione di gara, di cui l'Operatore economico concorrente prende visione e si impegna ad accettare con il Modulo A.3 – “Modello Dichiarazioni integrative del concorrente”.

Il suddetto Patto di Integrità dovrà, perciò, essere sottoscritto e restituito alla Stazione appaltante solo da parte dell'Aggiudicatario prima della stipula del contratto.

N.B. La documentazione richiesta nella presente lettera di invito per la quale eventualmente non è presente lo spazio dedicato a sistema deve essere inserita nello spazio dedicato alla “Altra documentazione amministrativa aggiuntiva”.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a **150 MB**.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica e alla domanda di partecipazione.

16. OFFERTA ECONOMICA - BUSTA B

16.1 GENERAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per presentare l'offerta economica di ciascun lotto di gara il concorrente dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on-line;
- **Scaricare** sul proprio PC il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

16.2 CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico, in riferimento ad ogni lotto al quale intende partecipare, compila il *form on line* “offerta economica” presente sulla piattaforma e contenente i seguenti elementi:

- 1) il **prezzo complessivo offerto** per l'appalto, in cifre, IVA esclusa;
- 2) il **ribasso percentuale offerto** espresso con 3 cifre decimali, applicato all'importo a base di gara;
- 3) la **stima dei costi aziendali dell'offerente** concernenti l'**adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** (cd. “oneri aziendali della sicurezza”) di cui all'art. 108, comma 9, del Codice;
- 4) i **costi della manodopera**, in cifre, **indicati dal concorrente**, relativi al personale stimato nell'esecuzione del contratto oggetto del presente affidamento, **ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice.**

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice, **i costi della manodopera definiti da questa stazione appaltante** all'articolo 2 della presente lettera di invito **non sono ribassabili**, evidenziando che è comunque fatta salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Si precisa che:

- quanto agli **oneri aziendali della sicurezza**, essi si identificano nei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sostenuti *ex lege* dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa, commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da interferenze. Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati nell'offerta economica sono quindi quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, imputati allo specifico appalto. La quantificazione di tali oneri è rimessa ad ogni partecipante alla gara, che deve indicarli **a pena di esclusione**, all'interno della propria offerta economica, nell'apposito "*form on-line*". L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell'offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono;

- quanto ai costi della manodopera indicati dall'offerente, se essi sono inferiori a quelli indicati nella lettera di invito da questa stazione appaltante ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice, l'offerta sarà sottoposta a verifica di congruità ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Codice. I costi indicati dal concorrente non potranno comunque essere inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui al citato art. 41 co. 13 del Codice. Ove risultasse che i costi della manodopera dell'offerente sono inferiori ai minimi salariali retributivi di cui sopra, la stazione appaltante l'offerta del concorrente sarà esclusa in quanto anormalmente bassa.

16.3 SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è sottoscritta digitalmente dal concorrente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto sub A.1 del precedente Paragrafo 15.

Nel caso di offerta presentata da un **Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti**, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti.

In tal caso, l'offerta economica deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

Nel caso di **raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

Ai sensi dell'art. 17, comma 6, del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "offerta economica" generato dal Sistema.

17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

In esecuzione della Deliberazione n. 885 del 16/06/2017, le sedute di gara sono affidate al Seggio di gara, costituito dal Presidente (Responsabile del procedimento di gara) e da almeno due componenti (dipendenti amministrativi) per la verifica e la valutazione della documentazione amministrativa (Busta A) e per la verifica e valutazione dell'offerta economica (Busta B).

La prima seduta pubblica avrà luogo il

Data:

03	09	2025
----	----	------

 Ore

10	30
----	----

presso i locali del Dipartimento Area Tecnica ubicati in Via San Salvi, 12 a Firenze (Palazzina 12).

Vi potranno partecipare legali rappresentanti degli operatori economici interessati oppure persone (massimo due per concorrente) munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno notificati ai concorrenti attraverso la pubblicazione di una comunicazione, mediante il sistema START, nell'apposito spazio relativo alla gara stessa.

17.1 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il **seggio di gara** deputato alla verifica della documentazione amministrativa e dell'offerta economica, costituito dal Presidente ed eventuali componenti, in seduta pubblica, dichiara aperta la seduta di gara in modalità telematica e, per ogni lotto, procedendo dal Lotto 1:

1) **esamina** la documentazione amministrativa;

2) **verifica** la presenza, la completezza e la regolarità della documentazione presentata dai concorrenti, e:

- **attiva** l'eventuale soccorso istruttorio: qualora dalla fase di verifica delle dichiarazioni presentate dai concorrenti emerga la mancanza, l'inesattezza e ogni altra irregolarità negli elementi della documentazione amministrativa di cui al precedente paragrafo 15 relativa ad alcuni dei concorrenti, la seduta pubblica sarà sospesa al fine di attivare il soccorso istruttorio nei confronti di tali concorrenti. Le operazioni di gara saranno riprese in seduta pubblica alla data successivamente stabilita, che sarà resa nota ai concorrenti con apposito comunicato sul Sistema START;
- **abilita** i concorrenti ammessi alla gara ovvero ne dispone l'esclusione;

3) in esito alla verifica della documentazione amministrativa presente nella busta virtuale "A":

- laddove le funzioni di Presidente del seggio di gara siano svolte dal Direttore della SOC Gestione Amministrativa e Appalti, lo stesso **adotta il provvedimento di ammissione/esclusione** e provvede alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente", e alla sua comunicazione entro il termine di cui all'art. 90 del Codice.
- laddove le funzioni di Presidente del seggio di gara siano affidate dal Direttore della SOC Gestione Amministrativa e Appalti ad un proprio collaboratore, quest'ultimo comunica alla stazione appaltante (SOC Gestione Amministrativa e Appalti) l'elenco degli operatori economici per i quali disporre le ammissioni e/o le eventuali esclusioni alla successiva fase della procedura di gara, per procedere all'adozione del **provvedimento di ammissione/esclusione**, e provvedere alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente", e alla sua comunicazione entro il termine di cui all'art. 90 del Codice.

17.2 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA E INDIVIDUAZIONE DEL MIGLIOR OFFERENTE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara, per ogni lotto, procedendo dal Lotto 1, in seduta pubblica:

1) **apre** la busta virtuale "B" contenente il documento "Offerta Economica" presentato dai concorrenti ammessi alla predetta fase di gara e ne verifica la regolarità formale;

2) **procede** all'eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari;

3) **approva** la documentazione economica al fine di permettere al Sistema, in modo automatico, di formulare la classifica della gara;

4) **se il numero delle offerte ammesse è:**

a) **pari o superiore a cinque:**

- **calcola**, mediante il Sistema Start, la soglia di anomalia ai sensi dell'art. 54 del Codice, procedendo all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale sulla base del "Metodo A", punto 2, di cui all'Allegato II.2 del Codice;
- **applica** l'esclusione automatica delle offerte che risultano pari o superiori alla soglia di anomalia così calcolata;
- **formula** proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato l'offerta più vicina per difetto alla soglia stessa;

b) inferiore a cinque:

- non calcola la soglia di anomalia secondo il metodo sopra indicato, chiude la seduta di gara per trasmettere al RUP gli esiti della classifica di gara affinché quest'ultimo possa valutare l'attivazione facoltativa della verifica di congruità.

Qualora il RUP comunichi di non procedere alla verifica di congruità perché ritiene l'offerta congrua, il Seggio di gara riapre la seduta pubblica per formulare proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico che ha presentato la migliore offerta ritenuta congrua.

Qualora, invece, il RUP ritenga di attivare la verifica procederà secondo quanto indicato al successivo **paragrafo 18**.

Nel caso in cui venga accertata la disponibilità del RUP a visionare immediatamente la nota con gli esiti della classifica di gara, il Seggio di gara sospende temporaneamente la seduta, in attesa di ricevere dal RUP comunicazione a riguardo. Nel caso in cui il RUP non rilevi la necessità di attivare la verifica di congruità dell'offerta perché la ritiene congrua, il Seggio di gara riprenderà i lavori nella medesima seduta pubblica per procedere contestualmente a formulare la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico che ha presentato la migliore offerta.

In caso contrario, il Seggio di gara riprenderà i lavori per dichiarare chiusa la seduta e il RUP procederà ad attivare la verifica di congruità dell'offerta e gli adempimenti conseguenti secondo quanto indicato al successivo **paragrafo 18**.

Si precisa che la verifica riguarderà anche la congruità dei costi aziendali della sicurezza afferenti l'Impresa, indicati dal concorrente nell'offerta economica, nonché i costi della manodopera.

Tali costi saranno valutati sotto il profilo della congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto.

In caso di parità fra due o più ribassi delle offerte economiche presentate per ciascun lotto si procederà ad individuare la migliore offerta mediante sorteggio in seduta pubblica, da eseguirsi manualmente poiché il sistema telematico START non consente tale funzionalità.

All'esito delle operazioni di cui sopra il Seggio di gara – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale secondo quanto disposto al successivo paragrafo 18- **formula** la proposta di aggiudicazione, per il singolo lotto, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

18. VERIFICA DELLA ANOMALIA DELLE OFFERTE

Il RUP, direttamente o avvalendosi di una Commissione nominata ad hoc, valuta la congruità, serietà, sostenibilità della migliore offerta che in base ad elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art. 108, co. 9, del Codice, appaia anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. In tale contesto, l'operatore economico sarà tenuto anche a specificare, in modo dettagliato e motivato, l'eventuale sussistenza di informazioni protette da segreto tecnico o commerciale in relazione alle spiegazioni fornite, evidenziando contestualmente tutti gli elementi indispensabili per consentire un'adeguata valutazione da parte della stazione appaltante.

Il RUP direttamente o avvalendosi di una Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Su proposta del RUP la Stazione appaltante esclude, ai sensi dell'art.110, comma 5, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

All'esito della valutazione effettuata dal RUP, quest'ultimo formula alla Stazione Appaltante la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la miglior offerta risultata congrua.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

19.1 FASE DI AGGIUDICAZIONE

Per ciascun lotto, la proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, tenuto conto di quanto stabilito al precedente paragrafo 3.3 della presente lettera d'invito. L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice.

La Stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione, procede a verificare, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 38/2007, il possesso dei requisiti tecnico professionali dell'operatore economico risultato primo in graduatoria, richiedendo allo stesso di produrre entro 7 dal ricevimento della richiesta la seguente documentazione:

- a) Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008;
- b) Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- c) Nomina del medico competente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- d) Adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs. 81/2008 da documentare mediante la produzione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e degli attestati correlati.

La documentazione sopra specificata alle lettere a), b), c) e d) dovrà essere prodotta in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale, mediante invio a mezzo piattaforma START oppure a mezzo PEC.

Sempre prima dell'aggiudicazione, qualora ne ricorrono le condizioni, la Stazione Appaltante procede:

- 1) a verificare, laddove non effettuato in sede di verifica di congruità dell'offerta, l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante;
- 2) a verificare, laddove non effettuato in sede di verifica di congruità dell'offerta, il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lett d) del Codice in merito al costo della manodopera, nei casi in cui l'importo offerto dal concorrente intacchi in modo significativo i valori indicati dalla Stazione appaltante nella documentazione di gara;
- 3) a verificare l'eventuale possesso della patente a crediti, di cui all'art. 27 del D. Lgs. 81/2008, dell'operatore economico nei confronti del quale è stata proposta l'aggiudicazione, qualora lo stesso sia in possesso di qualificazione SOA in classifica inferiore alla III, nonché al rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 18 settembre 2024. n. 132, tramite consultazione dell'apposito portale, ove consentita, oppure richiedendo all'operatore economico la necessaria documentazione a comprova.

Il RUP per l'effettuazione delle sopra indicate verifiche richiede per iscritto, assegnando all'operatore economico un termine non inferiore a 7 giorni, la presentazione degli elementi necessari per le verifiche sopra citate.

Qualora le spiegazioni fornite non giustificano una delle verifiche sopra richieste (idoneità tecnico-professionale, equivalenza CCNL e/o costo della manodopera e/o patente a punti), la Stazione appaltante esclude l'offerta.

Inoltre, nel caso in cui la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dia esito negativo la Stazione appaltante:

- comunica l'esito negativo della verifica al competente Dipartimento di Prevenzione per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici;
- comunica altresì l'esito negativo della verifica all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) in quanto trattasi di grave violazione in materia di sicurezza ai sensi dell'art.95, comma 1, lettera a), D.lgs. n. 36/2023.

L'aggiudicazione è disposta altresì previa verifica d'ufficio dei requisiti generali e speciali attraverso l'utilizzo della banca dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale (FVOE) di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 36/2023. L'aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti dalla presente lettera di invito.

Qualora dai controlli effettuati si riscontrino motivi di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del Codice, o il mancato possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 100 del Codice così come previsti dalla lettera di invito, non risultando dunque confermate le dichiarazioni rese dall'operatore economico primo classificato, la Stazione appaltante procede - all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura.

In tutti i casi di esclusione di un'offerta come sopra indicati, si procederà, ove possibile, allo scorrimento della graduatoria, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia risultato inferiore a cinque. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, si procederà invece a rideterminare la soglia di anomalia ed a individuare così la nuova migliore offerta.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche suddette, si procederà secondo la procedura sopra descritta, scorrendo nuovamente la graduatoria oppure rideterminando la soglia di anomalia per individuare così la nuova migliore offerta.

Ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera c), del Codice, la Stazione Appaltante entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione, comunica all'operatore economico l'avvenuta aggiudicazione.

19.2 STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e dall'art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011, s.m..

Trascorsi i termini previsti dall'art. 88, comma 4-bis del D.lgs. 159/2011, s.m., dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di comunicazione antimafia previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 dello stesso Decreto, salvo il successivo recesso dal contratto laddove sia successivamente accertata la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011.

La stipula del contratto avrà luogo entro 30 giorni dall'aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Codice. Si può derogare al termine sopra indicato, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera c) del Codice, nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della Stazione appaltante, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. d) del Codice il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto (stand still) non si applica alla presente procedura come previsto dall'art. 55, comma 2, del Codice.

Documentazione da presentare per la stipula del contratto

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la seguente documentazione:

- se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone: S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata, **dichiarazione circa la propria composizione societaria**, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

- nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o GEIE, non ancora costituito, il relativo **atto costitutivo**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata;

- **dichiarazione sul conflitto di interesse** dell'operatore economico aggiudicatario;
- **garanzia definitiva** nella misura del 5% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA e secondo le modalità previste dall'articolo 53, comma 4, del Codice;
- **polizza assicurativa di cui all'art. 117, comma 10, del Codice** che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per i massimali garantiti previsti dall'art. 34 del Capitolato Speciale di Appalto;
- **dichiarazione di presa visione dei rischi presenti e delle misure di prevenzione** da adottare nell'Azienda USL Toscana centro, attraverso la lettura dei documenti di informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, disponibile in formato elettronico nel sito internet di ESTAR, all'indirizzo www.estar.toscana.it, seguendo il percorso on line: Home, Aziende Sanitarie, Portale delle Aziende Sanitarie, Tecnico Amministrativo, Informativa di Sicurezza, "2024.06.11_USL Toscana Centro_Documento informativo rischi e misure di prevenzione";
- nel caso di lavori che rientrano tra quelli disciplinati dal "Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili" del D. Lgs. n.81/2008, **le dichiarazioni previste, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008, relativamente alle imprese esecutrici;**
- eventuali **proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento**, ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008;
- il **Piano Operativo di Sicurezza** ai sensi degli artt. 89, comma 1, lett. h, e 86, comma 1, lett. g, del D.Lgs. n. 81/2008;
- *quant'altro necessario* per la stipula del contratto.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'imposta di bollo è definita in base alla fascia di importo come indicato nell'allegato I.4 del Codice e dovrà essere assolta mediante il modello F24 Elide - come da provvedimento n. prot. 240013 del 28 giugno 2023, dell'Agenzia delle Entrate-, utilizzando il codice tributo "1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36" (Risoluzione n. 37/2023).

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.

20. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione l'opera, servizio, fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

21. CODICE DI COMPORTAMENTO

Il soggetto aggiudicatario dichiara di volersi attenere e di impegnarsi a far applicare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, in particolare per ciò che attiene alle norme relative all'accettazione di regali, compensi o altre utilità, agli obblighi di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto anche potenziali di interessi personali, del coniuge, dei conviventi dei parenti affini entro il secondo grado.

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniali compresi quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche o sindacali.

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, l'Aggiudicatario deve conformarsi agli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda USL Toscana centro approvato con Delibera D.G. n. 91 del 30/01/2024 e reperibile sul sito www.uslcentro.toscana.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta.

22. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale tramite la piattaforma START nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 36/2023 l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023 sono esclusi dal diritto di accesso e da ogni forma di divulgazione:

- le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
- i pareri legali acquisiti dall'Amministrazione aggiudicatrice per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

Fermi i divieti e differimento dell'accesso previsti dall'art. 35 del Decreto stesso, sopra indicati, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dalla presente procedura di gara sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Firenze, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs. 104/2010.

24. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Per quanto riguarda l'informativa generale relativa al trattamento dei dati personali, si rinvia al testo di informativa pubblicato sul sito internet aziendale dell'Azienda USL Toscana Centro informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003. Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti dai concorrenti alla presente procedura sono necessari per la gestione del procedimento di gara e sono raccolti, ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici a cura della scrivente Stazione appaltante.

In particolare con la presentazione dell'offerta è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 all'Amministrazione, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dalla Stazione Appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nella lettera di invito, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in ottemperanza a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;

- i dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: dati personali comuni (es. dati anagrafici), dati personali particolari di cui all'art. 9 del citato Regolamento (es. conviventi da dichiarare ai fini dell'acquisizione dell'Informazione antimafia) dati relativi a condanne e reati (cd. Giudiziari) di cui all'art. 10 del citato Regolamento, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente;

- le eventuali informazioni fornite dal concorrente, in aggiunta a quelle richieste dalla Stazione Appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara, si intendono rese in conformità all'art. 9, paragrafo 2 lett. e) del Regolamento sopra richiamato;

- al concorrente è riconosciuto il diritto di richiedere l'oscuramento dei dati personali particolari o giudiziari, obbligatoriamente forniti nell'ambito della procedura di affidamento, mediante motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed esplicito, le informazioni personali da sottrarre all'accesso agli atti. In mancanza dell'indicazione puntuale delle informazioni da oscurare, come pure in mancanza della relativa motivazione, la documentazione sarà da intendersi come interamente accessibile;

- la Stazione appaltante si riserva, in ogni caso, di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, ritenendo non oscurabili tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'ammissione/esclusione di un concorrente dalla procedura di gara (es. condanna penale dichiarata dal concorrente nel DGUE, documento obbligatorio per autocertificare il possesso di stati, requisiti e qualità soggettive necessarie per l'ammissione a gara pubbliche, che non ha comportato l'esclusione dalla procedura di gara, avendo lo stesso concorrente fornito prova di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità oppure una dissociazione effettiva e completa dalla condotta penalmente sanzionata).

I dati raccolti potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle commissioni di verifica o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.lgs. n. 36/2023 e dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.;
- ad altri Enti e Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda USL Toscana Centro; il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della SOC Gestione amministrativa e Appalti.

Il Direttore SOC Gestione amministrativa e Appalti
Dr. Massimo Martellini
(documento firmato digitalmente)

Allegati:

- Modello A.3 “Dichiarazioni integrative al DGUE_concorrente”;
- Modello A.4 “Dichiarazioni operatore economico sussidiario”;
- Modello “Dichiarazione titolare effettivo”;
- Modello ACC-A “Dichiarazione di accesso agli atti o richiesta di oscuramento dei dati personali particolari e/o giudiziari”;
- Patto di Integrità.